

circolari & messaggi

MINISTERO DEL LAVORO

Alimentari artigiani: limiti all'intermittente

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpellato 30 gennaio 2018, n. 1, ha chiarito che le imprese alimentari artigiane sono legittimate a sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, ai sensi del punto 5 della tabella allegata al R.D. 2657/1923, solo se operano nel settore dei "pubblici esercizi in genere", diversamente non può essere utilizzata la formula contrattuale del job on call per l'assunzione di dipendenti impiegati in mansioni di camerieri e personale di servizio e di cucina.

CIG: computo dell'anzianità di effettivo lavoro

Il Ministero del lavoro, con nota 18 gennaio 2018, n. 525, ha reso disponibili ulteriori chiarimenti in merito al computo dell'anzianità di effettivo lavoro presso ciascuna unità produttiva, affinché un dipendente possa aver accesso all'integrazione salariale.

In termini analitici, la normativa - articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 148/2015 - individua in 90 giorni di anzianità lavorativa il requisito per il riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori, dell'accesso al trattamento di integrazione salariale.

Con particolare riferimento al computo dei 90 giorni, l'anzianità di effettivo lavoro ai fini dell'accesso alla CIG sussiste al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'anzianità è da considerarsi "di effettivo lavoro", non essendo sufficiente una mera anzianità di servizio;
 - l'anzianità deve essere pari ad almeno 90 giorni sussistenti alla data di presentazione dell'istanza di accesso al trattamento;
 - l'anzianità di lavoro deve essere valutata presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento.
- Come si evince da quanto sopra rap-



ASSINDATCOLF
Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico

Consulenza e servizio di contabilità
del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.84627201 - Fax 010.84627299
www.assindatcolf.ge.it

presentato, non costituisce un requisito per l'accesso alla CIG quello della continuità della prestazione lavorativa presso l'unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

Con particolare riferimento al computo dell'anzianità presso i cantieri edili, considerato che ai fini della qualificazione di un cantiere come "unità produttiva" è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni, per i cantieri che possono essere individuati come "unità produttiva", la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno avere accesso alla CIG i lavoratori che abbiano maturato, presso il cantiere/unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo

lavoro di almeno 90 giorni (si ricorda che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non deve essere effettuata al presentarsi di eventi oggettivamente non evitabili).

CIGS: condizioni di proroga per gli anni 2018 e 2019

Il Ministero del lavoro, con circolare 7 febbraio 2018, n. 2, ha reso noti i criteri per l'approvazione della prosecuzione dei programmi di riorganizzazione e dei programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi, secondo quanto disposto dall'articolo 22-bis del D. Lgs. n. 148/2015.

La proroga può essere concessa per una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione e di 6 mesi in caso di crisi aziendale. In termini operativi, l'istanza di proroga deve essere presentata tramite l'utilizzo dell'applicativo "Cigsonline".

Chi sono i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati?

Il Ministero del lavoro, tramite la pubblicazione del D.M. 17 ottobre 2017, ha reso possibile l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, secondo quanto disposto dal

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Dario Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
dott.ssa Caterina Gaggiolo
rag. Stefano Dagnino

dott.ssa Federica Minervini
dott.ssa Elisa Torre
dott.ssa Eleonora Canu
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Sara Vollero
dott. Stefano Mattioli
dott.ssa Federica Castagnola
dott. Giacomo Prandi
dott.ssa Sara Biancalana
dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Gabriele Zanghi

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari

Regolamento UE n. 651/2014, a cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento interno ad opera dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2015.

In termini analitici, sono "lavoratori svantaggiati" coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale;
- aver superato i 50 anni di età;
- vivere soli con una o più persone a carico;
- essere occupati in professioni/settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (per lavoratore appartiene al genere sottorappresentato);
- appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE.

Sono "lavoratori molto svantaggiati" coloro che sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e rientrano in una delle categorie di lavoratori svantaggiati sopra rappresentate o sono privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Da ultimo, il Ministero precisa che il D.M. 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministero del lavoro 20 marzo 2013.



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563

INL

Vigilanza 2018: focus su trasporto, distacchi UE e tirocini

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noti i settori prioritari di intervento di vigilanza ispettiva, per l'anno 2018, in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa.

In termini analitici, accanto all'attività tradizionale di contrasto del lavoro nero e del caporalato, si affianca un intervento ispettivo che sarà rivolto prioritariamente alla verifica delle realtà imprenditoriali operanti nei settori logistica, trasporto e cooperative.

Con riferimento alle tipologie contrattuali e agli adempimenti amministrativi oggetto di analisi, verrà posta attenzione alla disciplina dei tirocini



**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

*Associazione Industriali
della Provincia di Genova*

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

*Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845*

(per i quali le imprese devono rispettare le diverse normative regionali esistenti) e al rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa per il caso di distacco transnazionale (come regolamentato dal D. Lgs. 17 giugno 2016, n. 136, che ha recepito la direttiva 2014/67/UE).

Verifiche sulla mancata applicazione del CCNL

L'INL, con circolare 25 gennaio 2018, n. 3, ha messo a disposizione del proprio apparato ispettivo indicazioni operative in tema di vigilanza nei confronti delle imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In applicazione del principio di libertà sindacale sancito dalla nostra Carta costituzionale, il datore di lavoro è libero di individuare l'Associazione datoriale a cui conferire mandato e della quale applicare il CCNL. In termini operativi, è stato rilevato che alcuni contratti collettivi, sottoscritti da Associazioni datoriali e sindacali scarsamente rappresentative, non offrono ai lavoratori le garanzie riconosciute dai CCNL maggioritari, esponendo le imprese che li applicano al rischio di rivendicazioni da parte dei lavoratori e degli enti preposti.

L'INL, con il proprio intervento, nel ribadire la sussistenza della libertà di ciascun datore di lavoro di applicare il CCNL afferente il proprio settore siglato dall'Associazione a cui ha liberamente scelto di rilasciare mandato, ha però elencato una serie di limiti che i CCNL non rappresentativi presentano:

- esclusione della possibilità di siglare "contratti di prossimità";
- esclusione del godimento di "benefici normativi e contributivi" relativi alle diverse agevolazioni contributive presenti nell'ordinamento;
- calcolo della contribuzione previdenziale dovuta con riferimento ai minimi previsti dai CCNL maggiormente rappresentativi, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi;
- esclusione della possibilità di integrare la disciplina normativa con riferimento a numerosi istituti, quali, a

titolo meramente esemplificativo, lavoro intermittente, contratto a tempo determinato e apprendistato.

INPS

Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali 2018

L'Istituto, con circolare 29 gennaio 2018, n. 16, ha comunicato che con D.M. 20 dicembre 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14/2018 - sono state individuate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all'estero, in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, per l'anno 2018.

La circolare illustra l'ambito di applicazione, le istruzioni operative e le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2018, viste le tempistiche di rilascio della circolare, regolarizzazione da porre in essere, senza sanzioni, entro il 16 aprile 2018.

Omesso versamento delle ritenute INPS e depenalizzazione

L'Istituto, con messaggio 31 gennaio 2018, n. 437, ha offerto chiarimenti in merito al periodo di riferimento da considerare per valutare la condotta di omissione del versamento delle ritenute previdenziali.

Con riferimento alla corretta determinazione dell'importo complessivo superiore a euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità di carattere penale, sono intervenute le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, che hanno specificato che nell'individuazione dell'importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell'anno precedente - novembre dell'anno in corso).

L'Istituto ha perciò confermato il contenuto della propria circolare n. 121/2016, secondo cui l'arco temporale da considerare al fine della determinazione dell'importo omesso di euro 10.000 annui, oltre i quali la sanzione applicabile si trasforma da amministrativa a penale, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun "anno civile".

Gestione separata: aliquote contributive 2018

L'Istituto, con circolare 31 gennaio 2018, n. 18, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il

calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. Operativamente, per l'anno 2018 le aliquote sono pari al 34,23% o 33,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, se soggetti o meno alla DIS-COLL e al 24,00% per i soggetti titolari di pensione o soggetti ad altra assicurazione pensionistica obbligatoria. L'aliquota contributiva dovuta, per il 2018, alla Gestione Separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati è pari, complessivamente, al 25,72%.

Lavoratori domestici: contributi 2018

L'Istituto, con circolare 29 gennaio 2018, n. 15, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2018 per i lavoratori domestici.

L'INPS conferma che per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con esclusione dei lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

In termini analitici, la circolare riporta le tabelle con l'importo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali.

INPS: minimali e massimali 2018

L'Istituto, con circolare 26 gennaio 2018, n. 13, ha comunicato, per l'anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza.

Ammortizzatori sociali: importi 2018

L'Istituto, con circolare 31 gennaio 2018, n. 19, ha indicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di inte-

grazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

FIS: modalità di pagamento delle prestazioni

L'Istituto, con messaggio 26 gennaio 2018, n. 378, ha comunicato che da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, la corresponsione delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal FIS e dagli altri Fondi di solidarietà, deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e da quest'ultimo posta a conguaglio con i contributi dovuti.

A partire dall'anno corrente, il pagamento diretto, che fino al 2017 era consentito, viene autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa.

Omesso/tardivo versamento dei contributi e sanzioni

L'Istituto, con circolare 2 febbraio 2018, n. 23, ha indicato la percentuale di calcolo delle somme aggiuntive, per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e il tasso di interesse legale - pari allo 0,3% - applicabile al ritardato/omesso versamento dei contributi.

Artigiani e commercianti: aliquote 2018

L'Istituto, con circolare 12 febbraio 2018, n. 27, ha individuato le aliquote contributive per il pagamento dei contributi dei lavoratori artigiani e commercianti per l'anno 2018, che sono pari a:

- 24% per artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (21% per coadiuvanti/coadiutori di età non

- superiore ai 21 anni);
- 24,09% per commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni (21,09% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

APE volontario: istruzioni applicative

L'Istituto, con circolare 13 febbraio 2018, n. 28, ha fornito le istruzioni applicative per l'accesso all'APE volontario.

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all'Ago e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione separata, in possesso dei requisiti, possono chiedere all'istituto finanziatore, per il tramite dell'INPS, l'anticipo pensionistico, da restituire in 20 anni mediante trattenute mensili sulla pensione.

I soggetti interessati che abbiano compiuto almeno 63 anni di età possono presentare la domanda di certificazione del diritto all'APE, sulla quale, nel caso di concessione, viene riportata la prima data utile di presentazione dell'istanza di APE e comunicato l'importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile e la durata massima del finanziamento.

I soggetti in possesso della certificazione, entro il 31 dicembre 2019, sono legittimati ad inoltrare la domanda all'istituto finanziatore tramite l'INPS, mediante l'uso dell'identità digitale SPID. Coloro che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo 1° maggio 2017-18 ottobre 2017, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell'APE, devono presentare istanza entro il 18 aprile 2018.

Unitamente alla domanda di APE, l'interessato dovrà presentare inoltre domanda di pensione di vecchiaia.

L'Istituto, con notizia del 13 febbraio 2018, ha reso noto che per il riconoscimento dell'APE volontario sono disponibili 2 nuovi servizi:

- APE volontario - simulatore: tramite cui è possibile stimare l'importo mensile e la durata dell'APE e la rata di rimborso mensile;
- APE volontario - domanda di certificazione: attraverso cui viene inoltrata la domanda di certificazione del diritto all'APE e l'Istituto, verificato il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all'APE e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Congedo di paternità 2018

L'Istituto, con notizia sul proprio sito del 12 febbraio 2018, ha ricordato che dal 2018 il padre lavoratore dipen-

Lo Studio Associato Lupi & Puppo partecipa a:

Sicurezza sul lavoro - Ambiente - Qualità - Igiene degli alimenti

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro


Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08

Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni

Sistemi qualità norme ISO 9000/14000

Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04

Formazione del personale



PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.

Sede di Genova: Piazza Colombo 3/2 - Tel. 010.565.895 - 010.543.520 - Fax 010.561.996
E-mail: info@progettodicurezza-ge.it

dente ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio, anche non continuativi, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2018.

È stato reintrodotta inoltre il congedo facoltativo, a seguito del quale il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

L'esercizio dei diritti sopra indicati non sono sottoposti ad alcuna autorizzazione da parte del datore di lavoro e sono indennizzati a cura dell'INPS raggiungendo il 100% della retribuzione.

Sotto il profilo documentale, i lavoratori per i quali le indennità, come nella generalità dei casi, sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare all'impresa per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intendono utilizzare il congedo, senza necessità di presentare alcuna domanda all'INPS, che avrà conoscenza dei giorni di congedo goduti attraverso il flusso UniE-Mens.

Licenziamento collettivo in regime CIGS: ticket doppio

L'Istituto, con messaggio 8 febbraio 2018, n. 594, ha reso noto che, per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione CIGS sono tenuti a versare il ticket di licenziamento nella misura dell'82% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (per 12 mesi di anzianità, la contribuzione da versare è pari a 990,68 euro e per anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro).

In sostanza, per la casistica particolare sopra rappresentata, il ticket di licenziamento è di importo doppio rispetto a quello usuale che deve essere versato per i licenziamenti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

FOND. STUDI CONS. LAVORO

Previdenza complementare e TFR pregresso

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con approfondimento del 30 gennaio 2018, ha analizzato il tema del conferimento del TFR pregresso, attualmente giacente presso il Fondo di tesoreria istituito presso l'INPS. Le norme sulla previdenza comple-

mentare, di cui al D. Lgs. n. 252/2005, consentono ai lavoratori di optare, in qualsiasi momento, per una delle forme di previdenza gestite dai fondi negoziali presenti nei diversi contratti collettivi o per fondi aperti gestiti da istituti di credito o assicurativi, revocando la preferenza iniziale di lasciare la liquidità in azienda.

GARANTE PROTEZ. DATI

Sim telefoniche aziendali: controlli nel rispetto della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento 11 gennaio 2018, n. 3, ha precisato che l'azienda può verificare i consumi telefonici aziendali sulle sim attribuite ai lavoratori, attenendosi però a precise misure a tutela della riservatezza dei dati sensibili del personale dipendente. Configurandosi, in sostanza, un controllo a distanza dei dipendenti, il datore di lavoro dovrà realizzare uno specifico accordo in sede sindacale, informare adeguatamente i dipendenti e adottare un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di uso delle sim telefoniche in dotazione ai dipendenti.

Passando ad analizzare gli aspetti più squisitamente tecnici, il file sul quale sono memorizzati i dati estratti dal portale dovrà essere protetto mediante opportune tecniche di cifratura e i dati dovranno essere resi anonimi e potranno essere conservati fino ad un periodo massimo di 6 mesi.

Copia dei dati aziendali: sì al licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25147/2017, ha stabilito che è da ritenersi giustificato il licenziamento del dipendente reo di aver copiato su una pen drive personale, in assenza di esplicita autorizzazione del datore di lavoro, dati aziendali riservati, pur in assenza di divulgazione degli stessi a terzi.

Sebbene il dipendente avesse contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo di essersi limitato a copiare i dati non protetti da password e senza alcuna divulgazione presso terzi, la Suprema Corte ha rigettato le argomentazioni addotte, ritenendo che la condotta del dipendente sia riconducibile all'ipotesi di grave infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro.

La Corte ha escluso che la semplice copiatura dei file aziendali sia collocabile nell'ipotesi, meno grave, dell'utilizzo improprio degli strumenti di lavoro aziendali, in ragione del fatto che la condotta del dipendente è stata ritenuta tesa alla sottrazione di informazioni aziendali, a prescindere dall'effettiva divulgazione dei dati; è stata anche ritenuta irrilevante la circostanza che i dati sottratti non fossero protetti da password, non essendo comunque consentito al dipendente di appropriarsene e di trasferirli al di fuori dei locali aziendali e della relativa sfera di influenza datoriale.

Scadenario Febbraio 2018

CONTRATTAZIONE: VARIAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI E RINNOVI

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA: Rinnovo del CCNL: minimi retributivi

GRAFICA EDITORIA - Confindustria: Assistenza Sanitaria integrativa - SALUTESEMPRE: per l'anno 2018 si è convenuto che, fino al 30 giugno 2018, la contribuzione sarà integralmente a carico del datore di lavoro e saranno automaticamente iscritti tutti i lavoratori a tempo indeterminato

METALMECCANICI - Cantieristica Porto di Genova: Premio di risultato per l'anno 2017 - condizioni di erogazione

METALMECCANICI - PMI: Contributi sindacali: per i lavoratori non iscritti è richiesta, dalle OO.SS. firmatarie, una quota associativa straordinaria di € 35

METALMECCANICI - Confindustria: Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e 10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"